



VALENTINA ZAFARANA
NOTAIO

VIA VENEZIA 17 - NOVENTA PADOVANA

TEL. 049/9802249

LA SUCCESSIONE E IL TESTAMENTO

La successione ereditaria

La successione ereditaria è il fenomeno giuridico collegato al decesso della persona ed alla trasmissione del suo patrimonio ad altri soggetti: il Notaio di fiducia può essere d'aiuto non solo, preventivamente, per fornire suggerimenti e consigli tecnici a chi vuole che la propria successione segua determinate regole, ma anche, successivamente, per risolvere i problemi che si presentano ai congiunti, a seguito del decesso di un congiunto.

Il Notaio ha, infatti, una specifica competenza per consigliare il miglior modo per redigere un testamento, ovvero quali atti compiere, in vita, per conseguire determinati risultati a seguito della successione. Una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all'impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni.

Il Notaio può inoltre informare sulle prime operazioni da effettuare quando avviene un decesso e, quanto ai profili patrimoniali, potrà portare a conoscenza delle regole sulla devoluzione della successione (le regole, in altri termini, in base alle quali sono individuati gli eredi), con particolare riferimento alla successione legittima (regolata solo dalla legge), e/o alla successione testamentaria (regolata dalla volontà di chi ha lasciato un testamento); si potrà verificare - nel caso concreto - se vi siano dei soggetti - detti legittimari - ai quali la legge riserva in ogni caso una parte dell'eredità, anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento. I soggetti coinvolti nella successione dovranno, poi, decidere se procedere alla accettazione o rinuncia all'eredità, ovvero avere informazioni sulla disciplina applicabile in caso di legato: l'attribuzione, in altre parole, di un bene determinato.

Anche sotto l'aspetto fiscale occorre spesso assistenza in caso di successione

ereditaria: il Notaio può fornire la consulenza necessaria per affrontare questo tipo di problematiche.

A seguito del decesso, il Notaio provvederà infine alla pubblicazione dei testamenti olografi lasciati dal defunto, alla registrazione del testamento pubblico ed, in ogni caso, informerà gli eredi sull'operatività concreta delle regole ereditarie applicabili al caso specifico.

Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento o consulenza in merito.

(Contenuti liberamente tratti dal sito www.notariato.it)

Il Testamento

Le forme ordinarie di testamento previste dalla legge sono il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto. Le due denominazioni non debbono trarre in inganno: in entrambi i casi il documento resta rigorosamente segreto per tutta la vita del testatore. Data la secondaria importanza del testamento segreto si farà qui riferimento al solo testamento in forma pubblica.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. Il testamento olografo, pertanto, può essere predisposto autonomamente da un soggetto, anche non in presenza del notaio.

Il testamento pubblico, invece, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; è, in altri termini, un atto notarile vero e proprio. Quando si pone in essere un testamento pubblico il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è scritta dal notaio stesso. Il notaio dà, poi, lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento pubblico contiene l'indicazione del luogo, della data di ricevimento del testamento stesso e l'ora della sottoscrizione, e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

La legge prevede particolari formalità, in caso di testamento pubblico, per il caso in cui il testatore non possa sottoscrivere (o può farlo solo con grave difficoltà) e per il testamento del muto, sordo o sordomuto, mentre altre formalità sono previste per il testamento segreto e per i testamenti speciali.

Il testamento è un documento che riveste grande importanza per il diritto e deve essere posto in essere con la dovuta informazione e con le dovute cautele, al fine, da un lato, di evitare l'invalidità del testamento stesso e, dall'altro lato, di conseguire gli

effetti che siano voluti dal testatore nei limiti di legge.

Il testamento olografo, ad esempio, presenta il vantaggio di poter essere predisposto anche senza la presenza del notaio ma non offre adeguate garanzie di conservazione, potendo essere smarrito o distrutto, e può risultare addirittura invalido, nel caso in cui non sia redatto secondo quanto previsto dalla legge. Non è infrequente, infatti, nella prassi, che sorgano gravi problemi in presenza di testamenti redatti senza l'ausilio di un tecnico del diritto.

Per tali motivi in materia testamentaria il ruolo del notaio è di assoluto rilievo:

- in occasione della redazione del testamento, poiché il notaio non solo può fornire tutte le informazioni necessarie ad evitare l'invalidità del testamento ma è il soggetto legittimato dalla legge a ricevere il testamento pubblico, e può comunque portare a conoscenza delle varie opportunità offerte dalla legge per regolare la successione ereditaria;

- a seguito del decesso, poiché il notaio provvede alla pubblicazione dei testamenti olografi lasciati dal defunto, alla registrazione del testamento pubblico e, in ogni caso, può informare dettagliatamente sull'operatività concreta delle regole ereditarie applicabili al caso specifico.

Anche per tali aspetti si può trovare nel nostro studio un valido aiuto per avere chiarimenti ed indicazioni operative.

(Contenuti liberamente tratti dal sito www.notariato.it)